

|  |                 |                                                                                            |  |
|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                 | SENT. NR. 76/2024/R                                                                        |  |
|  |                 | REPUBBLICA ITALIANA                                                                        |  |
|  |                 | IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                                                                |  |
|  |                 | LA CORTE DEI CONTI                                                                         |  |
|  |                 | SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                      |  |
|  |                 | Composta da                                                                                |  |
|  | Vittorio RAELI  | Presidente                                                                                 |  |
|  | Marco CATALANO  | Consigliere relatore                                                                       |  |
|  | Andrea GIORDANO | I referendario                                                                             |  |
|  |                 | pronunciato la seguente                                                                    |  |
|  |                 | SENTENZA                                                                                   |  |
|  |                 | sul giudizio iscritto al 46236 del registro di Segreteria.                                 |  |
|  |                 | TRA                                                                                        |  |
|  |                 | Procuratore Regionale presso la Corte dei conti,                                           |  |
|  |                 | ATTORE                                                                                     |  |
|  |                 | CONTRO                                                                                     |  |
|  |                 | Giovanni Pennisi nato a Riposto (CT) il 05/09/1955, residente nel                          |  |
|  |                 | comune di Terre del Reno (FE) - Fraz. San Carlo - via E. Fermi n. 9 (C.F.:                 |  |
|  |                 | PNNGNN55P05H325I).                                                                         |  |
|  |                 | CONVENUTO CONTUMACE                                                                        |  |
|  |                 | CONCLUSIONI                                                                                |  |
|  |                 | Per Procuratore Regionale presso la Corte dei conti:                                       |  |
|  |                 | <i>accertare che le condotte tenute dal convenuto citato, come sopra descritte,</i>        |  |
|  |                 | <i>configurano fatti illeciti fonte di responsabilità amministrativa, sulla base delle</i> |  |
|  |                 | <i>norme richiamate, ovvero delle diverse norme o titoli che la Sezione adita</i>          |  |
|  |                 | <i>riterrà di applicare;</i>                                                               |  |
|  |                 | 1                                                                                          |  |

*condannare il convenuto, come sopra generalizzato, a pagare all'INPS la somma complessiva di 1.986,06, ovvero nella diversa misura che questa Corte riterrà di applicare a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria calcolata dall'avvenuto depauperamento dell'amministrazione fino alla pubblicazione della sentenza, oltre agli interessi legali fino all'effettivo pagamento, con condanna alle spese di giudizio.*

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale presso la Corte dei conti conveniva in giudizio Giovanni Pennisi nato a Riposto (CT) il 05/09/1955, residente nel comune di Terre del Reno (FE) - Fraz. San Carlo – via E. Fermi n. 9 (C.F.: PNNGNN55P05H325I), davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna in relazione ad indebita percezione di reddito di cittadinanza.

In particolare, i verbalizzanti appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza hanno accertato la percezione indebita di complessivi euro 1.986,06 – erogati dall'INPS tra aprile ed ottobre 2022 - come risultanti da estratto del sistema informativo INPS.

Nello specifico, sono state accertate delle dichiarazioni non veritiere rese dal sig. Pennisi in sede di compilazione del modello DSU del 9/03/2022 (dichiarazione sostitutiva unica) recanti il calcolo dell'ISEE, per accedere al reddito di cittadinanza, per quanto riguarda il possesso dei requisiti previsti dalla legge (doc. n. 1 dell'elenco offerto dalla Procura). Al riguardo:

1. nel quadro B “casa di abitazione” viene indicato un rapporto di locazione in corso, con contratto stipulato il 07/09/2019 e registrato

nella stessa data. Dall'interrogazione del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate risulta che il contratto di locazione era cessato il 24/02/2022 per scioglimento anticipato e, quindi, alla data della compilazione della DSU 09/03/2022 non poteva essere inserito nell'autocertificazione;

2. nel quadro FC2 "patrimonio mobiliare" le dichiarazioni autocertificate non sono veritiere poiché il dichiarante ha omesso di indicare (sezione II - "altre forme di patrimonio mobiliare") le quote di partecipazione in società di capitali a lui intestate, quali risultano da interrogazione del sistema Telemaco (documenti da n. 2 a n. 8 dell'elenco). In proposito, il sig. Pennisi risulta titolare delle seguenti partecipazioni: a) socio unico della Star service s.r.l. (capitale nominale: euro 500,00); b) possessore del 99% delle quote della Promotion e marketing s.r.l. (quota del capitale nominale: euro 9.900,00); c) socio unico della S.G. s.r.l. (capitale nominale: euro 100.000,00); d) socio unico della Rubbini Immobiliare s.r.l. dal 18/09/2019 al 9/10/2023 (capitale nominale: euro 10.000,00); e) socio al 50% della Emilia Italia s.r.l. (quota del capitale nominale: 500,00 euro); f) socio unico della Dalcacen s.r.l. (capitale nominale: 10.000,00 euro).

Con invito a dedurre notificato il 16 novembre 2023 (doc. n. 10 e n. 11 dell'elenco), la Procura regionale rendeva noti al sig. Pennisi gli elementi essenziali del fatto in contestazione, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il contributo causale alla sua realizzazione.

La parte invitata non ha svolto attività difensiva, né si è costituita in giudizio a seguito di notifica di atto di citazione.

Emesso decreto ex art. 131 c.g.c. al quale la parte non ha dato adesione, alla udienza del 18.9.2024 tenutasi con l'assistenza del segretario dott. Enrico TIBERI, udito il P.R. dott. Domenico DE NICOLO, la causa passava in decisione

DIRITTO

§ 1 CONTUMACIA

Va dichiarata la contumacia del convenuto, regolarmente citato come da relata di notifica del 18.4.2024 a firma del destinatario.

§ 2 GIURISDIZIONE

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti (il cui difetto è rilevabile di ufficio) come da giurisprudenza delle Sezioni di Appello (Sez. II nr. 468 del 2022).

§ 3 MERITO

La Corte evidenzia che le dichiarazioni non veritiere rese nella compilazione della DSU alterano la valutazione dell'Ente erogatore sulla quantificazione del sussidio e, in modo particolare, sulla spettanza del medesimo. Al riguardo, l'art. 2, co. 1, del d.l. n. 4/2019 stabilisce dei parametri sia soggettivi (inerenti la persona del beneficiario e dei componenti il nucleo familiare) sia oggettivi (inerenti il patrimonio immobiliare e mobiliare); al comma 1, n. 3) la norma citata prevede che il nucleo familiare debba possedere, tra l'altro, "un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al

secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo”. Le partecipazioni societarie possedute alla data di compilazione della dichiarazione sostitutiva unica dovevano essere dichiarate, al pari di tutti gli altri elementi richiesti dalla normativa in vigore che incidono sulla quantificazione del rdc, ovvero sullo stesso diritto a percepire il sussidio.

Analoghe considerazioni valgono per le dichiarazioni non veritiere sul contratto di locazione. L’art. 3, co 1, lett. a) e b), d.l. n. 4/2019 prevede due distinte voci di calcolo: (i) “una componente ad integrazione del reddito familiare” in base al reddito complessivo del nucleo familiare (lett. a); (ii) nonché “una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione di locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE” (lett. b). E’ evidente che la cessazione del rapporto in data antecedente la presentazione della DSU non consentiva al sig. Pennisi di fruire della parte del rdc spettante a tale titolo.

In ogni caso, le dichiarazioni non veritiere hanno alterato in modo significativo la possibilità per l’Ente erogatore di valutare la spettanza del rdc per il quale, si ricorda, è richiesto il possesso cumulativo “al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata di erogazione del beneficio di una serie di requisiti indicati nell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019” (Corte cost. sent. n. 126/2021; in tal

senso, cfr. Sez. giur. reg. Campania, sent. n. 595/2023).

Inoltre, il riconoscimento del beneficio economico in esame è condizionato all'adempimento degli obblighi connessi all'inserimento nel contesto lavorativo. Tale obbligo di natura sociale, il cui corretto adempimento condiziona il diritto a percepire il beneficio, è stato bene evidenziato dalla Corte costituzionale: "il reddito di cittadinanza si caratterizza per una spiccata finalizzazione all'inserimento lavorativo e per un più stringente meccanismo della condizionalità, cioè per un'accentuazione degli impegni assunti dai beneficiari" (Corte costituzionale, sent. n. 19/2022).

Il rdc, pertanto, non costituisce un semplice sussidio economico ma va inserito in un più vasto programma di interesse pubblico connesso all'inserimento di soggetti inoccupati nel sistema lavorativo e sociale. Esso, quindi, è "un vero e proprio patto tra l'amministrazione concedente ed i soggetti percipienti al pari, ad esempio, delle ipotesi di concessione a privati di contributi comunitari intesi a realizzare le medesime finalità di sviluppo occupazionale" (Corte dei conti, sez. II appello, sent. n. 468/2022).

Poiché vi sono delle finalità di pubblico interesse che giustificano l'erogazione del rdc, l'accertata non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza per l'ottenimento del rdc, comportano l'immediata decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione di quanto percepito. Al riguardo, l'art. 7, co. 4, d.l. n. 4/2019 dispone che "quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle

informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito".

Lo sviamento dalle finalità di pubblico interesse perseguite dalla legge realizza un danno all'ente pubblico - anche sotto il profilo di sottrarre ad altri la corresponsione del rdc che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano - talché colui che ha percepito indebitamente il rdc "deve rispondere davanti al giudice contabile" (Cassazione S.U. civili sent. n. 13245/2020). In proposito, rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti le fattispecie di fruizione di sovvenzioni pubbliche ottenute grazie a dichiarazioni false o inesatte (cfr. Cassazione S.U. civili n. 24899/2020 in un caso di percezione di finanziamenti agevolati con "simulata e mancata realizzazione dell'obiettivo occupazionale" con radicamento della giurisdizione contabile).

Quanto all'elemento soggettivo, dagli atti risulta in modo evidente che, date le macroscopiche omissioni ed inesattezze commesse nella dichiarazione sostitutiva unica, il sig. Pennisi non poteva non avere consapevolezza di alterare la prospettazione degli elementi costitutivi della DSU finalizzata all'ottenimento del rdc e, quindi, di recare danno all'erario nei termini sopra indicati. Depongono altresì a favore di tale conclusione talune circostanze del caso concreto, quali: la macroscopica difformità tra la condotta standard richiesta e quella seguita dal

soggetto agente; la chiarezza ed inequivocabilità del dato normativo; la piena e completa disponibilità da parte del sig. Pennisi delle informazioni sui dati patrimoniali che lo riguardavano.

In ordine alla quantificazione, la Corte ritiene scevra da vizi e/o errori quella riportata dalla Procura, che si basa sul calcolo effettuato dai Militari verificatori.

#### **§ 4 ACCESSORI**

Alla condanna al pagamento della sorte capitale consegue quella degli interessi e della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (che si indica nel 31.12.2022, ultimo giorno dell'anno di indebita percezione), fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all'effettivo soddisfo.

#### **§ 5 SPESE**

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P. Q. M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto da Procuratore Regionale presso la Corte dei conti nei confronti di Giovanni Pennisi nato a Riposto (CT) il 05/09/1955, residente nel comune di Terre del Reno (FE) - Fraz. San Carlo - via E. Fermi n. 9 (C.F.: PNNGNN55P05H325I), così provvede:

a) accoglie la domanda e condanna PENNISI Giovanni al pagamento, in favore dell'INPS della somma di € 1.986,06, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (che

si indica nel 31.12.2022, ultimo giorno dell'anno di indebita percezione),  
fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla  
somma così determinata fino all'effettivo soddisfo.

b) condanna Giovanni Pennisi nato a Riposto (CT) il 05/09/1955,  
residente nel comune di Terre del Reno (FE) - Fraz. San Carlo - via E.  
Fermi n. 9 (C.F.: PNNGNN55P05H325I). a pagare, in favore dell'Erario,  
le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 72,66 (euro  
settantadue/66).

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 18.9.2024

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Marco Catalano)

(Vittorio Raeli)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 26 settembre 2024

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente